



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.457 del Reg. Data 26-11-2018	Oggetto: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROVVEDIMENTO SEMPLIFICATO A NORMA DALL'ART. 146 DEL D..LGS. 22 Gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.P.R. n. 31/2017 art. 3. per variante al premesso di costruire n. 02/2017 inerente la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione tipo bifamiliare.
---	---

L'anno duemiladiotto addì ventisei del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n.310 del 29/09/2017 è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell' art. 146 d.lgs. 42/2004 alla ditta Immobiliare la Quercia di Maltignano (Prot. 2867 in data 16 aprile 2012) per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione sul LOTTO 3 previa acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza espresso con nota prot. 2306/02/2013;

VISTA la richiesta di autorizzazione, , per l' intervento di lieve entità appresso indicato, riconducibile alle voci B.3 e B.4 dell'allegato B al citato D.P.R. 31/2017 da realizzare sulle aree contraddistinte catastalmente al Fg.7 Pp.679:

1. Domanda prot.n.4279 del 21 Maggio 2018;
2. richiedente Di Berardino Antonio Titolare della ditta Immobiliare la Quercia con sede a Maltignano via Pozzo n. 9 Maltignano (AP) (Piva 01739290441);
3. intervento è finalizzato alla variante al permesso di costruzione n. 02/2017 inerente la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione , tipo bifamiliare;

VISTI i seguenti elaborati a corredo della suddetta istanza a firma del libero professionista Geom. Guerrino Rosati:

- Richiesta autorizzazione Paesaggistica;
- Tav. N. 1 Relazione tecnica, Calcolo Volumi e superfici, visure catastali, doc. fotografica;
- Tav. n. 2 Particolari Planimetrico scala 1: 500;
- Tav. 3 Piante, Prospetti, sezioni scala 1: 100, Particolari scala 1: 50;
- Dichiarazione art. 20 D.P.R. 380/2001, Schede Tecniche;
- Tav. n. 5 Scheda md. D; Relazione Paesaggistica; DOC. fotografica; RRendering;

RILEVATO che l'intervento richiesto verrà sviluppato nella fascia di 150 metri dalla sponda sinistra del Torrente Vibrata, ambito tutelato ai sensi all'art.142 lett. c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, avente ad oggetto: " Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6

luglio 2002, n. 137 ", classificata in zona "" di Espansione residenziale C1" dal vigente Piano Regolatore Genarle del comune di Maltignano, ricompresa nella lottizzazione Guerrieri ;

DATO ATTO che il presente atto riguarda il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del Decreto Legislativo 4 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni ed integrazioni con procedura semplificata introdotta dall'art.3 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31;

RILEVATO che l'intervento proposto consiste nella variante all'autorizzazione paesaggistica già rilasciata con determinazione n. n. 310 del 29/09/2017 ed in particolare in:

Modifica della copertura del tetto da solaio in C.A. con altro in legno;

Aumento del dislivello delle due unità abitative da 0,75 a m 0,88;

Abbassamento della quota di riferimento di ml 0,45;

Diversa apertura delle porte e finestre;

Aumento altezza P. I di cm. 5;

Modifica scala esterna lato sud. ;

VISTO il verbale n.1 del 04 Luglio 2018 con cui la Commissione per il Paesaggio ha esaminato il progetto, concludendo testualmente come appresso:

“Di ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE ALLA richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata in data 21 Maggio 2018 prot. 4279 dalla Ditta Immobiliare la Quercia con sede in Maltignano per l'ottenimento del 'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. n. 31 del 13 Febbraio 2017 inerente la varatine al permesso di costruzione n.,. 02/2017 ed alla autorizzazione paesaggistica rilasciata con determinazione n. 310 del 29/09/2017 su conferme parer favorevole della soprintendenza espresso con nota prot. 22306 CLAS. 34.19.07 del 11/02/2013; con le seguenti prescrizioni attuative:

La posa in opera di vetrate non riflettenti;

Infissi in materiale tradizionale del luogo, legno oppure alluminio rivestito in legno o alluminio effetto legno comunque non riflettente;

Il rivestimento di cortina di mattoni "" a faccia vista"" delle porzioni dei fronti in evidenza rispetto a quelle arretrate (fronte ovest, pilastrini e parte centrale della facciata);

Non sono ammessi verso altre proprietà muri di recinzione con funzione di contenimento ma esclusivamente di rivestimento, tratti con colore ambientamele corretto o realizzati in pietra ovvero mattoni e comunque in continuità con l'intero lotto; l'altezza degli stessi non sia maggiore di m. 1,50 dal livello naturale del terreno conguagliato nelle irregolarità;

Non è ammesso l'uso di materiale riflettenti;

Le tinteggiature esterne dovranno essere con le seguenti tonalità di colore: ocra, terra, nocciola verde non iridescente;

Pavimentazione esterne a vista connesse con la zona tutelata dovranno essere in ghiaietto o materiali naturali drenati, sono esclusi battuti di cento, massetti in CLS e quant'altro simile;

Le tamponature esterne dovranno essere in cortina di mattoni"" a faccia Vista"" nelle posizioni dei fronti in evidenza; quelle arretrate intonacate;

La sistemazione del verde dovrà essere finalizzata, oltre al rispetto di quanto previsto dall'art. 62 del Regolamento Edilizio, alla realizzazione di una quinta verde composta da specie autoctone tipiche dell'associazione ripariale esistente (lungo gli argini del Torrente Vibrata) con l'interposizione di specie vivaistiche quali leccio, lauro e ligustro;

L'intervento dovrà essere connotato dall'uso di materiale naturale e altri elementi costitutivi ambientamento integrati;”

RICHIAMATO l' art. 11 del D.P.R. 13 Febbraio 2017 n. 31 che ai commi 5 e 9 recita quanto segue:

5. Omissis l'amministrazione procedente trasmette alla Soprintendenza per via telematica, anche fornendo ove possibile le credenziali per l'accesso telematico agli atti e ai documenti necessari ai fini dell'istruttoria, una motivata proposta di Accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso. Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, all'amministrazione procedente, la quale adotta il provvedimento nei dieci giorni successivi.

9. In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

VISTO che con nota prot.n.6320 del 18 Luglio 2018 è stata inoltrata alla Soprintendenza ai BB. CC. E AA. di Ancona la richiesta di parere ai sensi del comma 9 dell'art.142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e art. 3 D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31, corredata dai predetti atti progettuali e dal verbale n.1 del 04 Luglio 2018 della Commissione per il Paesaggio;

DATO ATTO che entro il termine di 20 giorni dal ricevimento stabilito dal comma 5 del citato art.11 del D.P.R. 13/02/2017 n. 31 la Soprintendenza adita non ha rimesso il parere vincolante e non ha comunicato il provvedimento di rigetto ai sensi del comma 7 dell'art.11 del D.P.R. 31/2017;

RITENUTO pertanto di poter procedere, in attuazione del comma 9 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, spirato infruttuosamente il termine di legge per ricevere il provvedimento del Soprintendente, al rilascio dell'autorizzazione Paesaggistica;

CONSIDERATE valide e positive le istruttorie endoprocedurali e pertanto assumere conformemente agli stesse il provvedimento finale;

RITENUTO inoltre che:

l'intervento progettato risulta compatibile e congruo, con i valori riconosciuti dal vincolo;
l'inserimento dello stesso nel contesto paesaggistico di ambito perifluviale non sia di disturbo quindi non in contrasto con i valori e la qualità paesaggistica dell'area ;

VISTE le seguenti disposizioni :

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

D.P.R. N. 31 DEL 13 febbraio 2017;

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ;

la legge 7 agosto 1990, n.241, e ss.mm. ed ii. ;

VISTA la propria competenza a disporre in materia;

RILEVATO che da parte dello scrivente non sussistono situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs 165/2001.

RITENUTO pertanto di assumere il provvedimento finale conformemente al disposto dell'ultimo periodo del comma 5 e 9 dell'art. 11 del citato D.P.R. 31/2017,

Premesso quanto sopra,

D E T E R M I N A

DI DICHIARARE, per le motivazioni esposte nella soprastante narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, l'ammissibilità dell'intervento richiesto;

DI APPROVARE E FARE PROPRIA la decisione favorevole della Commissione Comunale per il Paesaggio, come da verbale n.1 del 04 Luglio 2018, recante prescrizioni (allegata);

DI RITENERE valide e meritevole di applicazione la prescrizione enucleata dalla Commissione per il paesaggio;

DI DICHIARARE pertanto la conformità dell'intervento progettato con le prescrizioni contenute nel D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42, e nei piani paesistici;

DI RILASCIARE l'autorizzazione paesaggistica per quanto di competenza ai sensi, del comma 5 e 9, dell'art.11 del citato D.P.R. 31/2017 e dell'art. 146 del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004, per l'intervento denominato "Variante al Permesso di costruire n. 02/2017 inerente la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione di tipo bifamiliare" acquisito in data 21 Maggio 2018 al prot. 4279 trasmesso dalla ditta IMMOBILIARE LA QUERCIA CON SEDE IN Maltignano con le seguenti prescrizioni attuative impartite dalla Commissione del Paesaggio come da verbale n. 1 del 04/07/2018 riportate integralmente in premessa.

DI DARE ATTO in fine che questa autorizzazione è rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi nonché i poteri attribuiti dalla legge ad altri Organi od enti in ordine alla esecuzione delle opere in oggetto e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività da porre in essere .

DI COMUNICARE la presente determinazione:

1. alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Ancona, per comunicare la conclusione positiva del procedimento;
- 2 alla ditta Immobiliare la Quercia interessata , che ha richiesto il procedimento ;

DI DARE ATTO che la presente autorizzazione paesaggistica ha i termini di efficacia previsti del comma 4 dell'art.146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, così come modificato dall'art. 4, comma 16, legge n. 106 del 2011.

DI DARE ATTO altresì che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso: giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Marche entro gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica ;
straordinario al Capo dello Stato entro gg.120 (centoventi) dalla data di notifica.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(SPURIO GEOM. ALFIERO)

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ARCH. Stuzzica Antonella)

N. 850 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 28-11-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio